



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - NICOLA SOLDATI

Seduta del 11/09/2018

FATTO

Il ricorrente afferma di avere stipulato in data 7.5.2008 con l'intermediario un contratto di mutuo fondiario e di concessione di ipoteca volontaria, in forza del quale veniva erogata la somma di 170.000,00 euro, da restituirsi in trent'anni, a tasso variabile indicizzato al Franco Svizzero; il piano di ammortamento allegato al contratto (cfr. all. D) risultava "solo in euro" e, peraltro, riferito "a 100,00 euro di capitale mutuato", "di modo che i mutuatari non hanno avuto e non hanno tuttora contezza né dell'importo esatto di ciascuna rata, che richiederebbe un complicato calcolo matematico, né tantomeno degli equivalenti importi in franco svizzero"; alla fine del 2016, i mutuatari avanzavano richiesta di conteggio per l'estinzione anticipata del mutuo, ricevendo in risposta un primo conteggio del 17.11.2016, ove veniva indicato, quale capitale residuo al 7.12.2016, la somma di 144.659,22 euro e compariva quale autonoma voce da c.d. "rivalutazione", pari a 74.417,73 euro, dettagliando il "cambio storico" in 1,62620 euro e il "cambio periodo" in 1,07380 euro; con successivo conteggio aggiornato al 31.12.2016, la banca richiedeva quale capitale residuo la somma di 144.659,22 euro e, per "rivalutazione", la somma di 74.397,32 euro, per un totale di 186.003,90 euro, "di molto superiore rispetto alla somma originariamente mutuata"; "avvedendosi soltanto in tale occasione degli effetti gravemente svantaggiosi dell'operatività di alcune clausole contrattuali (in particolare, art. 7), formulate in maniera assolutamente oscura e incomprensibile, proponevano un primo reclamo in data



21.7.2017, contestando il conteggio redatto dall'intermediario; *“la banca rispondeva reiteratamente in modo non pertinente”* (cfr. comunicazione del 24.7.2017, all. D al ricorso, oltre al contatto avvenuto telefonicamente in data 2.8.2017), indicando le modalità automatiche per richiedere il conteggio, in realtà già in possesso dei ricorrenti ed in quella sede specificamente contestate; in data 8.8.2017 la banca forniva poi definitivo riscontro negativo, affermando di non poter valutare positivamente le richieste effettuate dai clienti; i ricorrenti proponevano dunque formale reclamo in data 16.10.2017 (cfr. all. 1 al ricorso), ove *“lamentavano la clausola di cui all’art. 7 del contratto di mutuo, riportante la doppia conversione dell’importo ‘restituito’ in caso di estinzione anticipata del mutuo, per contrasto con gli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo, e gli artt. 115 e 116 TUB, nonché la nullità della medesima clausola per contrasto con l’art. 120 ter TUB, chiedendo il riconteggio dell’importo necessario per l’estinzione anticipata del mutuo fondiario”*, al quale l'intermediario forniva riscontro negativo.

Del pari, il ricorrente sostiene che: a) sussiste la competenza temporale dell'ABF a pronunciarsi nel merito del ricorso, anche se il mutuo in contesa è stato stipulato nel maggio 2008. Secondo la consolidata giurisprudenza dell'ABF, infatti, ciò che rileva è che l'oggetto della domanda principale del ricorso consista in un'operazione o comportamento dell'intermediario realizzatosi successivamente al 1° gennaio 2009, come, appunto, i conteggi effettuati dall'intermediario ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo richiesta dai ricorrenti, avvenute alla fine del 2016 (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 7301/17; Collegio di Napoli, decisione n. 6625/17; Collegio di Coordinamento, decisione n. 4135/15); b) il contratto di mutuo di che trattasi, sulla base del costante orientamento dell'Arbitro, deve essere dichiarato nullo, per contrasto con gli artt. 33 ss. cod. cons. e degli artt. 115 e 116 TUB, nella parte in cui prevede una clausola (art. 7), relativa al rimborso anticipato, poco chiara e trasparente, che riferisce l'indicizzazione, per il caso di estinzione anticipata, al capitale *“restituito”* anziché a quello *“residuo”*; c) l'art. 7 del contratto risulta censurabile anche sotto un diverso profilo, ossia quello riguardante l'art. 120-ter del TUB, sulla nullità di qualunque patto o clausola con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'ipotesi di estinzione anticipata; d) la nullità di tale clausola comporta, dunque, che nulla sia dovuto a titolo di rivalutazione del capitale residuo e l'intermediario debba procedere al riconteggio dell'importo per l'estinzione anticipata dovuto dai ricorrenti; e) spetta inoltre ai ricorrenti il rimborso delle spese legali, atteso che il comportamento poco collaborativo dell'intermediario, il quale ha risposto al reclamo *“con formule che paiono di mero stile e sembrano voler obliterare completamente i numerosi precedenti”* che hanno già censurato il medesimo comportamento dell'intermediario qui lamentato, li ha esposti alla necessità ed ai costi di una difesa tecnica..

Il ricorrente chiede, quindi, di accertare e dichiarare la nullità dell'art. 7 del contratto e per l'effetto di dichiarare che il capitale residuo dovuto dal ricorrente, e l'illegittimità del conteggio estintivo effettuato dalla banca che dovrà, per l'effetto, provvedere ad un nuovo conteggio dell'importo necessario per l'estinzione anticipata del mutuo.

Costitutosi ritualmente l'intermediario eccepiva che: 1) in via pregiudiziale, l'incompetenza *ratione temporis* del Collegio ABF, atteso che: a) il contratto è stato stipulato nel 2008 e, come riferisce controparte e come attestato dal piano di ammortamento aggiornato, i ricorrenti non hanno mai dato luogo all'estinzione del prestito; b) non essendosi perfezionata l'estinzione, non è neppure stata concretamente applicata la clausola controversa, non configurandosi o concretandosi così quelle operazioni o comportamenti successivi al gennaio 2009 che la controparte vorrebbe addurre a dimostrazione della competenza temporale del Collegio adito ed afferendo la domanda dei ricorrente



esclusivamente al momento genetico del contratto, stipulato nel 2008 (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 7546/17); 2) nel merito, vanno respinte le contestazioni in tema di legittimità dei mutui in valuta. Infatti: a) il mutuo è indicizzato al franco svizzero (cfr. art. 4 del contratto stesso, a tenore del quale *“le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero, secondo le modalità di seguito indicate ...”*); b) il *“mutuo fondiario in valuta estera”*, caratterizzato dall’inserimento del rischio della indicizzazione nel rapporto giuridico, risulta legittimo alla luce della consolidata giurisprudenza (cfr. Cass., 29.5.2012, n. 8548; Cass. 17.7.2003, n. 11200; Collegio di Napoli, decisione n. 2374/11, resa nei confronti dello stesso intermediario e con riferimento ad un mutuo identico a quello di cui si controverte, ha ritenuto che *“il previsto meccanismo di indicizzazione valutaria, come qualsiasi meccanismo del genere, viene a innestare nel contratto un elemento di aleatorietà... per ambedue i contraenti, la stipulazione di contratti del tipo di quello qui in esame essendo reputata o meno più conveniente dai mutuatari sulla base della fiducia nell’andamento della propria valuta”*); 3) vanno respinte anche le contestazioni in tema di opacità delle clausole. Infatti: a) il meccanismo di indicizzazione del mutuo (cioè le modalità con le quali la variazione del Franco Svizzero incide sull’ammontare delle rate del mutuo), risulta anzitutto dagli artt. 3 e 4 del contratto, illustrativi del piano di ammortamento, comprensivo di quote capitale e quote interessi, da versare alla banca in rate mensili per la durata stabilita e fatti salvi i *“conguagli semestrali”*; b) il meccanismo dei conguagli semestrali è chiaramente esplicitato nell’art. 3 cit., mentre, una volta fissati i tassi convenzionali, l’art. 4 prevede che per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre, *“la banca determinerà”* la differenza sussistente tra detti tassi convenzionali ed i tassi reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre; c) le eventuali differenze così calcolate non incidono, in via generale, direttamente sull’ammontare delle rate di rimborso del mutuo (che rimangono costanti per tutta la durata dell’ammortamento), ma danno luogo ad un *“conguaglio positivo o negativo”* da accreditare o addebitare sullo *“speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa parte mutuataria”* (cfr. art. 4); d) attraverso tale meccanismo di conguagli semestrali, il contratto di mutuo prevede quindi che la rata pagata mensilmente, comprensiva di quota capitale e quota interessi, sia convenzionalmente pattuita in misura costante, sulla base del piano di ammortamento allegato al contratto (calcolato sulla base del *“tasso di interesse convenzionale”* ed il *“tasso di cambio convenzionale”*), salvo poi gli *“aggiustamenti”* effettuati periodicamente sulla base dei menzionati *“conguagli semestrali”* e calcolati in funzione di due indici: interesse LIBOR applicato al franco svizzero maggiorato dello *spread* contrattuale (quindi con modalità analoghe a quelle previste in qualsiasi mutuo a tasso variabile contratto in euro); tasso di cambio franco svizzero/euro, trattandosi di mutuo indicizzato al franco svizzero ma che deve essere pagato in euro; e) il contratto si caratterizza quindi per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse (LIBOR), anche dal tasso di cambio franco svizzero/euro, che deve essere preso in considerazione per calcolare l’equivalente in euro delle rate di rimborso; f) in tutti in casi che interessano il valore del capitale da restituire (*i.e.* conversione ed estinzione anticipata), per il fatto stesso che quest’ultimo, sebbene indicizzato al franco svizzero, resta denominato in euro, *“non può non realizzarsi quella attualizzazione che, in costanza di rapporto, è praticata attraverso l’indicizzazione valutaria e, all’atto della conversione o della estinzione anticipata, deve necessariamente concretarsi nella contestata rivalutazione al tasso di cambio corrente di tutto il debito ancora non restituito”*; g) questa operazione, *“non può che effettuarsi riportando il capitale residuo al valore in Franchi Svizzeri espresso dal tasso di cambio convenzionale e, successivamente, convertendo in euro tale importo al tasso di cambio corrente al*



momento dell'estinzione"; h) l'ipotesi di estinzione anticipata viene, per questa ragione, esplicitamente contemplata dall'art. 7 del contratto, dal quale si evince che il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione del mutuo si articola in due fasi: 1) in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo in euro, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula; 2) in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in euro), si riconverte in euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento della conversione (c.d. "tasso di periodo"), a tale fine dividendo l'importo del capitale residuo in Franchi Svizzeri per tale tasso di periodo; i) "nell'operazione di estinzione la sola variabile che viene presa in considerazione è il tasso di cambio franco svizzero/euro (non rilevando invece il tasso di interesse), giacchè si tratta di un'operazione relativa al solo capitale trattandosi, appunto, di un conteggio di mero rimborso del capitale residuo mutuato, che non considera gli interessi". Ne consegue che, attesa l'indicizzazione del capitale al franco Svizzero, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione sia sfavorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" contrattualmente pattuito al momento della stipula (cioè nel caso in cui il Franco Svizzero si sia nel frattempo apprezzato sull'euro), l'equivalente in euro del capitale residuo da rimborsare sarà maggiore dell'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento (come è concretamente avvenuto nel caso di specie). Specularmente, qualora il tasso di cambio vigente al momento della conversione sia favorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" pattuito al momento di erogazione del capitale (qualora cioè l'euro si sia apprezzato sul Franco Svizzero), l'equivalente in euro del capitale residuo attualizzato; l) qualora quindi il mutuatario intendesse estinguere il mutuo l'importo da corrispondere alla banca dovrebbe essere calcolato "seguendo due semplici passaggi logici: - in un primo momento, il capitale residuo espresso in euro nel piano di ammortamento allegato al mutuo viene convertito in Franchi Svizzeri, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula; - in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca – somma che evidentemente dovrà essere restituita in euro – si deve riconvertire in euro il capitale residuo, come sopra calcolato in franchi svizzeri, adottando il tasso di cambio attuale esistente al momento dell'estinzione"; m) in ragione di quanto sopra "non si comprende pertanto come si potrebbe sostenere che la clausola in parola non sia interpretabile, posto che, come già detto, non vi è (né vi potrebbe essere) alcun margine di incertezza circa i due unici passaggi logici da seguire per calcolare l'importo da corrispondere alla banca, essendo il dato testuale alquanto chiaro ed esaustivo al riguardo"; n) la clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata "è assolutamente chiara nell'esplicitare i due semplici passaggi logici – che corrispondono a loro volta a due semplici operazioni matematiche – seguendo i quali è possibile in ogni momento calcolare il capitale residuo dovuto dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito". Tali passaggi logici sono chiari "non solo perché estremamente semplici, ma anche perché sono gli unici possibili giacchè non vi sono ipotesi o interpretazioni alternative, che possano in qualche modo generare dubbi sulle operazioni corrette da seguire"; o) peraltro, nel caso di specie, il concetto essenziale che deve essere esplicitato nel contratto è anzitutto, la natura indicizzata del prestito, circostanza ribadita in più punti sia nel testo contrattuale sia nel documento di sintesi allegato al contratto; 4) vanno respinte anche le contestazioni in tema di buona fede nella esecuzione del contratto. Infatti: a) l'intermediario, oltre alla consueta informativa precontrattuale e nel rispetto del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, ha riepilogato le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata con la nota



datata 1.3.2013 e, più in là, con la nota del 26.3.2015 (cfr. all. 1 alle controdeduzioni) le quali hanno peraltro, recepito con largo anticipo quelli che sarebbero stati i contenuti della giurisprudenza del Collegio di Coordinamento (i.e. decisione n. 7727 del 20.11.2014, decisione n. 4135 del 20.5.2015), ulteriormente chiarendo le concrete applicazioni del meccanismo di rivalutazione; b) tali note di chiarimenti, infatti, contengono: a) le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa) (cfr. Collegio di Coordinamento n. 4135 del 20.5.2015); b) l'esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione *“evitando così che la parte mutuataria, “non avendo consapevolezza del costo reale dell’operazione, potesse indursi a chiedere l’estinzione anticipata del mutuo in un momento in cui tale operazione sarebbe risultata particolarmente onerosa”*” (cfr. Collegio di Coordinamento n. 7727 del 20.11.2014); c) ben prima che a parte ricorrente chiedesse il conteggio informativo per l'estinzione, quindi, la banca aveva già inviato la nota di trasparenza datata 1.3.2013 con la quale ha nuovamente riepilogato e illustrato la formula da utilizzare per effettuare una *“stima dell’effetto della rivalutazione del capitale residuo in caso di estinzione o conversione del mutuo in euro”*; d) nella fase precontrattuale, i ricorrenti hanno inoltre ricevuto adeguata e sufficiente informativa circa il contratto di mutuo e la sua tipologia, con specifico riferimento all'incidenza delle variazioni del cambio sull'ammontare delle rate ed alla conseguente natura aleatoria di tale pattuizione. Prima della stipulazione del contratto di mutuo la banca ha inoltre consegnato il *“foglio informativo”*, contenente tutte le informazioni relative alla tipologia di rapporto scelto ed ai rischi tipici del prodotto (cfr. all. 1 alle controdeduzioni); e) la parte mutuataria è stata quindi messa nella condizione di comprendere, ben prima della stipula, che la fluttuazione del tasso di cambio franco svizzero/euro costituiva il rischio tipico di questo prodotto e che, in particolare, essa avrebbe inciso, in positivo o in negativo, sull'importo da restituire in caso di anticipata estinzione; f) anche la normativa contrattuale risulta essere chiara e comprensibile, indicando all'art. 3 l'indicizzazione del mutuo con il franco svizzero (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 2974/12); 5) vanno respinte anche le contestazioni in tema di vessatorietà della clausola di estinzione. Infatti: a) la clausola in contestazione non determina alcun significativo squilibrio *“normativo”* tra le parti in quanto l'andamento del franco svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente; b) la vessatorietà di una clausola dovrebbe inoltre essere valutata con riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto (art. 34, comma 1, cod. cons.), fatto che rafforza l'eccezione d'incompetenza temporale del Collegio ABF; c) con riguardo alla giurisprudenza del Collegio di Coordinamento (decisione n. 4135 del 20.5.2015), l'intermediario contesta i contenuti di tale pronuncia, non ritenendo pertinente neppure il richiamo alla decisione della Corte di Giustizia (cfr. all. 3 alle controdeduzioni), resa con riferimento ad un caso diverso.

In ragione di tali eccezioni, l'intermediario chiedeva all'ABF di dichiarare, in via principale, il ricorso improcedibile e, in via subordinata, respingerlo nel merito poiché infondato.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio attiene all'accertamento del corretto metodo di calcolo previsto dall'art. 7 del contratto stipulato tra le parti, predisposto dall'intermediario e contestato dalla ricorrente.

In via preliminare, il Collegio rileva che risulta non contestata la circostanza che il contratto sia stato stipulato in data 7.5.2008. Tale circostanza, purtuttavia, non esclude la competenza temporale di questo Collegio a decidere sul merito del ricorso presentato, in



quanto, sebbene si discuta della nullità della clausola e, dunque, di un vizio genetico del contratto, ciò che assume rilievo è esclusivamente il momento del conteggio estintivo che viene predisposto in un momento successivo alla conclusione del contratto dall'intermediario.

Il Collegio, infatti, è stato chiamato a valutare la clausola non in sé, ma *“nella sua applicazione nel rapporto contrattuale, considerando in particolare il comportamento dell'intermediario nella fase di conteggio estintivo che deve comunque essere improntato al principio di correttezza”* (Collegio Roma, decisione n. 11336/16). Al riguardo si segnala che già il Collegio di Coordinamento con decisione n. 5866 del 29 luglio 2015, in questa materia si è pronunciato affermando la nullità della clausola contrattuale sebbene il contratto fosse stato concluso nel 2007.

La norma contrattuale in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l'importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (Cass., 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano.

Come già chiarito dal Collegio di Coordinamento *“Non sembra che la clausola in esame “esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo”, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell'Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l'art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l'importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa). [...] 6- Parimenti, secondo il menzionato orientamento della Corte Suprema la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola”* (decisione n. 5866/2015).

Ciò posto, prosegue ancora il Collegio di Coordinamento *“è peraltro necessario stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio la nullità della clausola che è stata sopra esaminata, dal momento che il suddetto rapporto deve comunque essere regolato. Per quanto qui rileva, la menzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha così deciso: “L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l'eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest'ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva”. Peraltro, e sia pure con specifico riguardo alla manifesta eccessività degli interessi moratori, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'art. 36 cod. cons. consegue l'applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014)" (Collegio di coordinamento, decisione n. 5866/2015).

Nel caso di specie, il già menzionato art. 125 *sexies*, comma 1, TUB (corrispondente all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: *"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore"*.

In armonia con la Corte di Giustizia si pone l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l'accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi.

Il caso di specie va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti.

Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all'art. 1277, comma 1, c.c., l'intermediario dovrà effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati.

In particolare, posto che il calcolo proposto dal ricorrente non risulta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica, peraltro non formulata in sede di reclamo, è respinta, in ossequio all'orientamento del Collegio di coordinamento (Decisione n. 3498/2012).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI